**Allegato B)**

**CONVENZIONE PER SERVIZI DI VIGILANZA**

**E PROTEZIONE CIVILE**

**art. 56 del Codice del Terzo Settore D. lgs. 117/2017**

Arch. Carbonari Fabrizio, nato a ( ) il / / , il quale nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Costanzo dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e interesse dell’Ente che rappresenta;

Sig. ……………………, nato a ( ) il / / , in qualità di Presidente, per conto e interesse ……………………….. , con sede in ………………………………….., C.F. ………………………. che rappresenta, iscritta all’Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. ;

PREMESSO che con Determinazione n. …………/2024 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di vigilanza e protezione civile di durata triennale ( );

VISTI

* Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile;
* il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
* la legge regionale 15/2012;

VISTA altresì la normativa Regionale vigente e il Piano Comunale di Protezione Civile in vigore;

TUTTO CIO’ PREMESSO, tra le parti come sopra generalizzate, si conviene e si stipula quanto segue;

**CONVENZIONE**

**ART. 1 – OGGETTO**

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione con l'Associazione ……………………………………. per garantire, nell’ambito del territorio comunale, le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza dell' A.C. come:

a) segnalazione situazioni di pericolo di varia natura sul territorio;

b) assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza di varia natura (antropica, naturale, sanitaria);

c) attività di vigilanza e protezione civile durante le manifestazioni all'aperto e al chiuso in occasione di manifestazioni civili, feste, eventi, fiere, e varie che si terranno sul territorio e che per la loro natura richiamano un consistente afflusso di persone;

d) posizionamento e rimozione transenne e segnaletica stradale in occasione di manifestazioni dell'Amministrazione Comunale;

e) supporto logistico al verificarsi di smottamenti, frane, allagamenti; rischio idrogeologico; rischio sismico;

f) campagne di sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti di auto protezione e di protezione civile anche nelle scuole del territorio;

g) servizio di vigilanza e tutela ambientale;

h) supporto in emergenza (es. emergenza neve, ondate di caldo) e controllo territorio in collaborazione con il Comando di Polizia Locale;

i) consulenza in fase di redazione e aggiornamento dei Piani di Emergenza e di Protezione Civile;

l) supporto con proprio automezzo 4x4 e personale ogni qual volta venga emanata allerta meteo arancione e rossa in pieno coordinamento con Sindaco, o responsabile ufficio tecnico, o comandante polizia municipale;

m) supporto con proprio automezzo 4x4 e personale ogni qual volta venga emanata allerta neve in pieno coordinamento con Sindaco, o responsabile ufficio tecnico, o comandante polizia municipale;

n) sorveglianza entrata e uscita scuole del capoluogo il sabato nelle due fasce orarie 7:45 – 8:15 e 12:15 – 13:15 con almeno un volontario da settembre 2024;

Per i fini di cui sopra, si specifica che l’associazione che manifesterà l’interesse a partecipare dovrà mettere a disposizione risorse proprie aggiuntive di attrezzature/strumentazioni, risorse umane, per il coordinamento e l’organizzazione delle attività ausiliarie oltre la possibilità a reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti o di altri organismi.

**ART. 2 – DURATA**

La presente convenzione ha durata fissata in anni 3 (2024-2027) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. È ammesso il rinnovo, previa istanza del concessionario da presentarsi entro il 60° giorno antecedente la data di scadenza della concessione alla quale seguirà una nuova istruttoria da parte del Comune, ove favorevolmente valutato. È escluso il tacito rinnovo. Il Comune e l'Associazione ………………………………. potranno recedere dalla presente convenzione prima della sua naturale scadenza con un preavviso di almeno **sei mesi** o di comune accordo con effetto immediato.

**ART. 3 - OPERATORI DELL’ASSOCIAZIONE**

L’Associazione s’impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio Comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari ai sensi dell’art. 17 del Codice del Terzo settore, e prioritariamente quelli residenti nell’ambito territoriale interessato, e garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, delle dotazioni di sicurezza (DPI) per lo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche. Sarà cura dell'Associazione individuare, a seconda delle attività richieste, il numero adeguato di operatori in servizio e fornire all'Amministrazione comunale copia dei relativi attestati. Qualora l’Associazione si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le normative di legge vigenti ed essere garantito il trattamento economico minimo risultante dai C.C.N.L. Con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Gli operatori dell'Associazione sono tenuti a mantenere, nell’ambito del servizio disciplinato dalla presente convenzione, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consono al comune senso della civica educazione e devono sempre risultare decorosi nell’abbigliamento e nell’immagine della loro persona.

**ART 4 - ATTIVITA' DELL’ASSOCIAZIONE**

Per l’espletamento delle attività, di cui all’art. 1 della presente convenzione e per tutti gli interventi che possono rendersi indispensabili, gli operatori di protezione civile prestano la loro opera in materia di prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati all’art. 1 della presente convenzione.

Nelle attività di soccorso l’Associazione interviene su esplicita richiesta delle Autorità competenti, tramite l’attivazione di un coordinatore reperibile, ai sensi del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile, ed in conformità alle funzioni trasferite ai sensi della legge che assicura il coordinamento “...ove, per altro, gli aderenti di una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento, nell’assoluta impossibilità di avvisare le competenti Pubbliche Autorità, possono intervenire per affrontare le prime emergenze, fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell’intervento alle Autorità di protezione civile locale (Sindaco – Responsabile di Polizia Locale) cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, nonché all’autorità locale”.

**ART. 5 IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

* fornire ogni informazione utile per l’espletamento delle attività individuate all’art. 1 della Convenzione;
* controllare e verificare periodicamente l’efficienza, l’efficacia, la quantità e qualità dei servizi prestati dall’Associazione/ente del terzo settore attraverso incontri/relazioni periodiche;
* erogare il contributo economico previsto al successivo art.6 dietro presentazione della nota di rimborso spese.

**ART. 6 CONTRIBUTO ECONOMICO: RIMBORSO SPESE**

Le attività di volontariato non possono essere in alcun modo retribuite dai soggetti beneficiari delle stesse come previsto all’art. 17 del Codice del Terzo settore.

Nel rispetto dell’art. 56 comma 2 del Codice del Terzo Settore nonché del Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e spazi ad enti ad associazioni e a privati ( approvato con DCC 79/2020)., è previsto esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate,

Per tali attività l’Amministrazione comunale mette a disposizione complessivamente la somma di € 5.000,00 annuale (€ 15.000,00 nel periodo di durata della convenzione), da definirsi mediante successivo atto sulla base delle disponibilità di bilancio: la somma è indicativa, perché verrà stanziata annualmente nel bilancio di previsione e potrà subire modifiche in aumento o in diminuzione.

Il contributo economico è rivolto a coprire gli oneri derivanti da:

*1) spese sostenute dai volontari:*

* spese per il trasporto verso il luogo di svolgimento dell’attività,
* per l’espletamento degli interventi realizzati;
* per acquisto, pulizia ed usura del vestiario utilizzato per lo svolgimento delle attività;
* per la cura e decoro della propria persona per lo svolgimento delle attività;
* spese telefoniche;
* spese per generi di conforto consumati per l’espletamento dell’attività;
* rimborso pasti e consumazioni varie;
* altre eventuali spese sostenute dai volontari e direttamente connesse allo svolgimento dell’attività;

*2) spese sostenute per l’attività di coordinamento*: della stessa natura di quelle sopra elencate, sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l’Amministrazione Comunale, l’organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;

*3) spese generali*: quota parte dei costi di funzionamento e gestione della struttura associativa nel suo complesso:

* spese di gestione, progettazione, organizzazione, formazione e preventivo addestramento dei volontari;
* oneri per la copertura assicurativa dei soci volontari, dirigenti;
* spese per gestione sede: affitto, utenze, pulizia locali;
* spese telefoniche, fax, postali, cancelleria, ecc;
* spese bancarie e oneri finanziari;
* spese per iniziative pubbliche di promozione dell’attività di volontariato, costituzione e mantenimento di un fondo per iniziative di solidarietà.

Le spese delle quali viene chiesto il rimborso devono essere rendicontate dettagliatamente e potrà essere richiesta la documentazione giustificativa.

Si precisa che:

• al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;

• le spese generali (es. cancelleria, etc...) sono rimborsabili nei limiti di legge e soltanto se inequivocabilmente e direttamente riconducibili alle attività ed agli interventi in convenzione;

• eventuali entrate dell'Associazione in occasione delle e/o finalizzate alle attività in convenzione (ad esempio: contributi, offerte libere, incassi diversi in relazioni a eventi o mostre per la valorizzazione dell'archivio) sono ammesse esclusivamente ai fini dell'autofinanziamento e nei limiti della copertura dei costi complessivi di dette attività;

Resta inteso che in caso di mancata realizzazione delle attività in convenzione il rimborso non può aver luogo non sussistendone i presupposti fattuali e di diritto. In caso di realizzazione soltanto parziale delle stesse, l'Amministrazione si riserva di valutare l'entità del rimborso in relazione al soddisfacimento degli interessi generali sottesi al presente accordo valutati, in ogni caso, i documenti giustificativi di spesa prodotti dall'Associazione.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo né ammettendo la formazione di utili o avanzi di amministrazione l'onere per il Comune di San Costanzo derivante dal presente accordo rappresenta un mero rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

**ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune:

1) L‘adozione di tutte le autorizzazioni del caso, i Piani di sicurezza e l'individuazione del Responsabile Sicurezza per i vari eventi di cui sopra, secondo le norme di legge, per le manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento per gli edifici e i luoghi interessati.

2) Un contributodi cui all’art 6 della presente convenzione

**ART. 8 - POLIZZA ASSICURATIVA**

L’associazione ……………………………….. garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. La documentazione pertinente andrà esibita ad ogni rinnovo per l'intera durata della convenzione.

**ART. 9 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

E’ attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone preavviso scritto all’altra nel termine di almeno tre mesi.

Nel caso in cui il Comune accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato ovvero non vengano eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistano comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell’attività oggetto della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte a mezzo lettera raccomandata, all’Ente del Terzo Settore le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto.

La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dall’ Ente del terzo settore qualora venga riscontrata l’inadempienza anche parziale da parte del Comune degli impegni assunti.

Il provvedimento di individuazione adottato dall’Amministrazione è revocato ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990 nel caso in cui non venga rispettato l’obbligo di individuare una sede operativa nel territorio comunale nel termine previsto all’art. 3 dell’avviso.

**ART. 10 CLAUSOLA ETICA**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla normativa vigente in materia di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di

comportamento del Comune di San Costanzo reperibile all'indirizzo telematico :

[**http://www.comune.san-costanzo.pu.it/fileadmin/grpmnt/sancostanzo/Regolamenti/10\_Ordinamento\_Uffici/CODICE\_DI\_COMPORTAMENTO\_INTEGRATIVO\_DEI\_DIPENDENTI\_DEL\_COMUNE\_DI\_SAN\_COSTANZO.pdf**](http://www.comune.san-costanzo.pu.it/fileadmin/grpmnt/sancostanzo/Regolamenti/10_Ordinamento_Uffici/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_INTEGRATIVO_DEI_DIPENDENTI_DEL_COMUNE_DI_SAN_COSTANZO.pdf) **, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013.**

Le parti, in relazione alla normativa sopra richiamata, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad

eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del

sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

**ART. 11 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE E SPESE**

Le parti concordano che provvederanno alla registrazione della presente convenzione soltanto in caso d'uso (art. 6 DPR 131/86) e che le relative spese saranno a carico della parte che chiede la registrazione.

La presente convenzione redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82 c. 5 D.Lgs 117/2017.

**ART.12 RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni nazionali e regionali che regolano l’attività di volontariato.

Letto approvato e sottoscritto.

**Per l’ENTE DEL TERZO SETTORE**

Il Legale Rappresentante

**Per il Comune di San Costanzo**

Il Responsabile del Settore

Ufficio Tecnico

Arch Fabrizio Carbonari